

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 130/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 1966

relativo al finanziamento della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 43 e 200, paragrafo 3,

Visto il regolamento n. 25 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune (¹),

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che il regime definito agli articoli da 3 a 8 del regolamento n. 25 dev'essere completato da disposizioni concernenti in particolare il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia alle spese imputabili a titolo della sezione garanzia e le entrate che dovranno alimentare il Fondo per il periodo dal 1° luglio 1965 alla fine del periodo di transizione;

Considerando che, tenuto conto dei progressi già realizzati e degli accordi intervenuti per quelli che dovranno essere realizzati nei prossimi due anni nell'attuazione del mercato comune e della politica comune nel settore agricolo, occorre aumentare regolarmente per gli anni 1965/1966 e 1966/1967 il contributo del Fondo alle spese ad esso imputabili a titolo della sezione garanzia e decidere che a decorrere dal 1967/1968 il contributo del Fondo copra la totalità di dette spese;

Considerando che, a motivo dei progressi realizzati, è inoltre necessario rendere più completa l'assunzione a carico da parte del Fondo delle spese effettuate nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, prevedendo una modifica del criterio definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 25, in modo che, a decorrere dal 1° luglio 1967, vengano finanziate dal Fondo le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi calcolate in base al volume delle esportazioni lorde;

Considerando che l'aumento del contributo alle spese imputabili al Fondo a titolo della sezione garanzia implica, in applicazione della

(¹) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 991/62.

regola del terzo enunciata all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 25, un aumento dell'ammontare attribuito alla sezione orientamento; che, dato l'incremento delle spese della sezione garanzia prevedibile a partire dal 1° luglio 1967, è opportuno, a partire dal periodo di contabilizzazione 1967/1968, fissare un limite massimo per le spese della sezione orientamento, senza pregiudizio di un eventuale aumento;

Considerando che, per quanto riguarda le azioni della sezione orientamento, occorre tener conto della situazione sfavorevole in cui si trova l'Italia sotto l'aspetto strutturale e della necessità, riconosciuta nel protocollo concernente il Granducato di Lussemburgo, di realizzare un miglioramento strutturale dell'agricoltura lussemburghese;

Considerando che l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia⁽¹⁾ ha fissato per il concorso del Fondo un massimo del 25 % dell'investimento realizzato; che occorre prevedere, a partire dal periodo di contabilizzazione 1967/1968, la possibilità di aumentare detto concorso per alcune categorie di progetti da definirsi nel quadro dei programmi comunitari, tenuto conto in particolare della situazione strutturale delle agricolture italiana e lussemburghese;

Considerando che risulta opportuno rimediare agli effetti del ritardo intervenuto nell'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati, implicante la responsabilità finanziaria della Comunità, nei settori delle olive, dell'olio d'oliva, degli ortofruttili e dello zucchero, attribuendo a taluni Stati membri somme destinate a finanziare le misure a favore dei settori in causa;

Considerando che una responsabilità finanziaria della Comunità deve inoltre essere prevista per il 1967/1968 nel settore del tabacco;

Considerando che, per quanto riguarda le entrate del Fondo, occorre prevedere per gli anni 1965/1966 e 1966/1967 un criterio di ripartizione che tenga conto della necessità di limitare i contributi di alcuni Stati membri;

Considerando che bisogna calcolare, a decorrere dal 1° luglio 1967, i contributi degli Stati membri alle spese della sezione garanzia del

Fondo sulla base dei prelievi nei confronti dei paesi terzi riscossi dai singoli Stati membri ed applicare per il resto, in quanto necessario, un criterio fisso, valido anche per le spese della sezione orientamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime del finanziamento della politica agricola comune da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appresso denominato «Fondo», prevede, per il periodo dal 1° luglio 1965 fino al termine del periodo transitorio, due fasi che vanno:

- dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1967, e
- dal 1° luglio 1967 fino al termine del periodo transitorio.

TITOLO I

Regime per la fase dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1967

Articolo 2

1. Per i prodotti che al 1° luglio 1965 formavano oggetto di organizzazioni comuni dei mercati implicanti la responsabilità finanziaria della Comunità, il contributo della sezione garanzia del Fondo alle spese imputabili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 25 è fissato, a decorrere da tale data in:

- sei decimi per il periodo di contabilizzazione 1965/1966,
- sette decimi per il periodo di contabilizzazione 1966/1967.

2. Per i prodotti per i quali un'organizzazione comune dei mercati è attuata dopo il 1° luglio 1965 ed anteriormente al 1° luglio 1967, e qualora sia prevista la responsabilità finanziaria della Comunità, l'assunzione a carico delle spese imputabili al Fondo si effettua, a decorrere dall'attuazione di ciascuna delle organizzazioni suddette, secondo la norma enunciata al paragrafo 1.

Articolo 3

Le spese del Fondo sono coperte da contributi finanziari degli Stati membri determinati in base al seguente criterio di ripartizione:

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

	Periodo di contabilizzazione 1965/1966	Periodo di contabilizzazione 1966/1967
Belgio	7,95	7,95
Germania	31,67	30,83
Francia	32,58	29,26
Italia	18	22
Lussemburgo	0,22	0,22
Paesi Bassi	9,58	9,74

Articolo 4

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, e degli articoli da 13 a 22 inclusi del regolamento n. 17/64/CEE, alla Repubblica italiana viene anticipata per l'anno 1965/1966 (bilancio 1967), una somma di 45 milioni di unità di conto, prelevata dalle risorse della sezione orientamento del Fondo, per il miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione delle olive, dell'olio d'oliva o degli ortofrutticoli.

2. La Repubblica italiana partecipa al beneficio delle somme che rimangono disponibili per la sezione orientamento del Fondo alle condizioni vigenti ed allo stesso titolo degli altri Stati membri.

3. La Repubblica italiana presenta alla Commissione, entro la fine del periodo transitorio, uno o più rendiconti accompagnati da documenti giustificativi sulle spese effettuate per i provvedimenti di cui al paragrafo 1, a decorrere dal 1° novembre 1965 per le olive e l'olio d'oliva, e a decorrere dal 1° gennaio 1966 per gli ortofrutticoli.

Articolo 5

1. In deroga alle disposizioni degli articoli da 2 a 8 del regolamento n. 17/64/CEE e dall'articolo 2 del presente regolamento, le spese effettuate dal Regno del Belgio durante la campagna di commercializzazione 1965/1966 a favore della commercializzazione dello zucchero danno luogo a un rimborso a titolo della sezione garanzia del Fondo, fermo restando che detto rimborso non può superare un importo di 4 milioni di unità di conto.

2. Le spese di cui al paragrafo 1 formano oggetto della domanda di rimborso presentata dal Regno del Belgio in applicazione dell'articolo 9 del regolamento n. 17/64/CEE e della decisione relativa all'intervento del Fondo adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10 dello stesso regolamento, per il periodo di contabilizzazione 1965/1966.

Articolo 6

1. La responsabilità finanziaria della Comunità continua ad essere assicurata a titolo dell'anno 1966/1967 fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero e dell'olio d'oliva, nonché delle disposizioni complementari relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

2. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 43 del Trattato, adotta le decisioni necessarie ad assicurare l'adempimento di questa responsabilità in ragione di importi almeno pari a quelli dell'anno precedente.

TITOLO II

Regime per la fase dal 1° luglio 1967 al termine del periodo transitorio

Articolo 7

1. Per i prodotti per i quali un'organizzazione comune dei mercati implicante la responsabilità finanziaria della Comunità è attuata al 1° luglio 1967, il contributo della sezione garanzia del Fondo copre, a decorrere da tale data, la totalità delle spese imputabili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 25.

2. Per gli altri prodotti, l'assunzione a carico delle spese eventualmente imputabili si effettua secondo la norma enunciata al paragrafo 1, a decorrere dal momento dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati di tali prodotti.

Articolo 8

1. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 25 è sostituito dal testo seguente:

«a) Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, calcolate conformemente alle disposizioni stabilite nei regolamenti relativi ai prodotti, in base,

— all'aliquota di restituzione dello Stato membro la cui restituzione media è la più bassa, e

— alle quantità delle esportazioni nette, fino al periodo di contabilizzazione 1966/1967 incluso, ed alle quantità delle esportazioni lorde in seguito».

2. I termini «Le quantità nette» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 17/64/CEE sono sostituiti dai termini «Le quantità nette e, a decorrere dal periodo di contabilizzazione 1967/1968, le quantità lorde».

Il termine «nette» di cui all'articolo 2, paragrafo 4, e il termine «netto» di cui all'articolo 4, paragrafo 3, ultimo comma, prima e seconda frase, del regolamento n. 17/64/CEE sono soppressi.

Articolo 9

All'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 25 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, a decorrere dal periodo di contabilizzazione 1967/1968, il contributo del Fondo alle spese imputabili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), fissato in conformità con il comma precedente, non può superare un ammontare annuo di 285 milioni di unità di conto. Tale importo può essere aumentato dal Consiglio che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 43 del Trattato.»

Articolo 10

L'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento n. 17/64/CEE è completato come segue:

«tuttavia, a decorrere dal periodo di contabilizzazione 1967/1968, per alcune categorie di progetti definiti nei programmi comunitari di cui all'articolo 16, esse possono essere aumentate, senza però superare un massimo del 45 %».

Articolo 11

1. Le spese della sezione garanzia del Fondo sono coperte da contributi finanziari degli Stati membri calcolati, per una prima parte, proporzionalmente ai prelievi nei confronti dei paesi terzi riscossi dai singoli Stati membri e, per quanto occorre, per una seconda parte, secondo un criterio di ripartizione fisso.

2. La prima parte dei contributi degli Stati membri è pari al 90 % del totale dei prelievi nei confronti dei paesi terzi riscossi dagli Stati membri nel periodo di contabilizzazione considerato.

3. La seconda parte dei contributi degli Stati membri è calcolata secondo il criterio di ripartizione seguente:

Belgio	8,1
Germania	31,2
Francia	32
Italia	20,3
Lussemburgo	0,2
Paesi Bassi	8,2

4. Per prelievi nei confronti dei paesi terzi ai sensi del presente articolo s'intendono i prelievi e le tasse diversi dai dazi doganali, istituiti negli scambi con i paesi terzi in virtù dell'articolo 43 del Trattato.

L'elenco delle tasse diverse dai dazi doganali istituite in virtù dei regolamenti relativi all'attuazione di organizzazioni comuni di mercato già in vigore, di cui si costata l'identità con i prelievi nei confronti dei paesi terzi, è riportato in allegato al presente regolamento.

Per quanto riguarda i regolamenti futuri relativi alle organizzazioni comuni di mercato, il Consiglio costata l'identità delle tasse diverse dai dazi doganali con i prelievi nei confronti dei paesi terzi.

5. Le spese della sezione orientamento del Fondo sono coperte da contributi finanziari degli Stati membri calcolati secondo il criterio di ripartizione di cui al paragrafo 3.

Articolo 12

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, e degli articoli da 13 a 22 inclusi del regolamento n. 17/64/CEE, alla Repubblica italiana viene versata per l'anno 1967/1968 (bilancio 1969) una somma di 15 milioni di unità di conto, prelevata dalle risorse della sezione orientamento del Fondo per il miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione nel settore del tabacco greggio.

2. La Repubblica italiana partecipa al beneficio delle somme che rimangono disponibili per la sezione orientamento del Fondo alle condizioni vigenti ed allo stesso titolo degli altri Stati membri.

3. Il Governo italiano comunica alla Commissione, anteriormente al 1° luglio 1967, il programma delle misure che esso si propone di adottare per la realizzazione dell'obiettivo di cui al paragrafo 1. La Commissione raccoglie le osservazioni degli altri Stati membri e, se neces-

sario, rivolge al Governo italiano tutte le raccomandazioni che ritiene opportune.

La Repubblica italiana presenta alla Commissione, prima dello scadere del periodo transitorio, un resoconto accompagnato da documenti giustificativi sulle spese effettuate nell'ambito di questo programma a decorrere dal 1° luglio 1967 per le misure di cui al paragrafo 1.

TITOLO III

Disposizioni particolari

Articolo 13

1. In deroga alle disposizioni degli articoli da 11 a 22 inclusi del regolamento n. 17/64/CEE, un

importo di 8 milioni di unità di conto è versato alla Repubblica italiana sulle risorse della sezione orientamento del Fondo (periodo di contabilizzazione 1964/1965), quale rimborso delle spese sostenute durante la campagna di commercializzazione 1964/1965 a favore della produzione e della commercializzazione delle olive e dell'olio d'oliva.

2. La Repubblica italiana partecipa al beneficio delle somme che rimangono disponibili per la sezione orientamento del Fondo alle condizioni vigenti ed allo stesso titolo degli altri Stati membri.

3. Ai fini della liquidazione dell'importo di cui al paragrafo 1, la Repubblica italiana presenta alla Commissione, accompagnati da documenti giustificativi, uno o più resoconti sulle spese previste al paragrafo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DE BLOCK

ALLEGATO

Elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 4, comma secondo

1. Gli elementi che si aggiungono ai prelievi:

a) supplementi previsti al momento della fissazione anticipata dei prelievi:

- cereali (articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 19 del Consiglio ⁽¹⁾ e articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 63/65/CEE del Consiglio ⁽²⁾),
- riso (articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 16/64/CEE del Consiglio ⁽³⁾);

b) importi supplementari previsti in caso di applicazione di prezzi limite:

- carni suine (articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 20 del Consiglio ⁽⁴⁾),
- uova (articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 21 del Consiglio ⁽⁵⁾),
- pollame macellato (articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 22 del Consiglio ⁽⁶⁾);

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 933/62.

⁽²⁾ GU n. 86 del 20. 5. 1965, pag. 1454/65.

⁽³⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 574/64.

⁽⁴⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 945/62.

⁽⁵⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 953/62.

⁽⁶⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 959/62.

c) importi o elementi addizionali previsti in alcuni casi:

- per i prodotti trasformati a base di cereali, di prodotti lattiero-caseari e di riso (articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 19; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, articolo 2, paragrafo 5, del regolamento n. 16/64/CEE),
- per taluni alimenti composti per animali (articolo 7 del regolamento n. 166/64/CEE del Consiglio ⁽²⁾),
- per talune varietà di grano tenero (articolo 1 della decisione del Consiglio del 28 giugno 1966 ⁽³⁾).

2. Le tasse di compensazione:

ortofrutticoli (articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento n. 65/65/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾).

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

(2) GU n. 173 del 31. 10. 1964, pag. 2747/64.

(3) GU n. 117 del 29. 6. 1966, pag. 2167/66.

(4) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.

(5) GU n. 86 del 20. 5. 1965, pag. 1458/65.